

Legge provinciale 16/06/2022, n. 6 - Trento - Provincia autonoma

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 giugno 2022, n. 24, Numero Straordinario n. 1.

Art. 35 Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici.

In vigore dal 9 agosto 2022

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal [decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.
2. L'[articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#) (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo.
- [3. *Per assicurare l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei contratti e una corretta gestione della spesa pubblica ispirata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi nell'ultimo biennio, l'[articolo 29 del decreto legge n. 4 del 2022](#) può essere applicato anche ai contratti pubblici stipulati dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2020.*[2]]
4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.[3]
- 4-bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'[articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#) (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.[4]

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'[articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26](#) (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6-bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'[articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'[articolo 7, comma 6-bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2](#) (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.^[5]

6-ter. Nell'ambito del fondo di cui all'[articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022](#), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6-bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al [comma 6-ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020](#). Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.^[5]

Note:

[2]Comma abrogato dall'[art. 30, comma 1, L.P. 4 agosto 2022, n. 10](#) entrata in vigore il 9 agosto 2022.

[3]Comma così modificato dall'[art. 30, comma 2, L.P. 4 agosto 2022, n. 10](#) entrata in vigore il 9 agosto 2022.

[4]Comma aggiunto dall'[art. 30, comma 3, L.P. 4 agosto 2022, n. 10](#) entrata in vigore il 9 agosto 2022.

[5]Comma aggiunto dall'[art. 30, comma 4, L.P. 4 agosto 2022, n. 10](#) entrata in vigore il 9 agosto 2022.